

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL  
COMUNE DI SAVOSA, ADATTAMENTO ALLA REVISIONE  
LOC 2008**



Titolo II – Organizzazione politica  
Capitolo III – Consiglio Comunale

**Articolo 10 – Attribuzioni**

Versione attuale	Nuova versione
Si richiamano gli articoli 13 e 68 LOC	<p>1 Il Consiglio Comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv 1 LOC o da leggi speciali.</p> <p>2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC), fino ad un importo massimo per oggetto di CHF 30'000.--,</li> <li>• di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di CHF 30'000.—</li> <li>• di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un valore dell'atto di CHF 30'000.—</li> <li>• di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. i LOC) fino ad un valore della causa di CHF 30'000.—</li> <li>• di stipulare di convenzioni, per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a CHF 30'000.—</li> </ul> <p>3 L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv 2 non deve superare di CHF 90'000.--.</p> <p>4 Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.</p>

Commento:

L'articolo 13 della LOC già prevedeva la possibilità di delega dal Legislativo all'Esecutivo, il nuovo articolo estende questa possibilità di delega anche alle convenzioni.

Il regolamento comunale è tuttavia la base legale necessaria affinché le deleghe diventino effettive, avuto riguardo dei criteri regolati dall'art. 5 a CPV 1 del Regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC).

La norma proposta rispecchia i limiti massimi per comuni da 1000 a 5000 abitanti stabiliti dal RALOC.

Si fa notare che rispetto alla precedente normativa, la nuova LOC pone dei limiti più restrittivi, portando da 50'000.—CHF a 30'000.—CHF il limite massimo per un comune delle nostre dimensioni.

Con l'adattamento di questi limiti si è deciso di incorporare la norma nel presentato articolo 10, stralciando l'attuale art. 53 (vedi pag. 4).

## Articolo 12 – Ufficio presidenziale

Versione attuale	Nuova versione (in grassetto le aggiunte)
<p>La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:</p> <p>a) Un Presidente b) Due Vicepresidenti c) Due Scrutatori</p> <p>In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno Scrutatore (da designarsi a sorte). Le cariche sono obbligatorie</p>	<p><sup>1</sup> La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:</p> <p>a) Un Presidente b) Due Vicepresidenti c) Due Scrutatori</p> <p><sup>2</sup> In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno Scrutatore (da designarsi a sorte); <b>qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio Comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.</b></p> <p><sup>3</sup> Le cariche <b>non</b> sono obbligatorie</p>

Commento:

L'art. 48 della LOC non prevede l'obbligatorietà della carica; con la modifica necessaria si è ritenuto di completare la norma relativa alla supplenza.

## Articolo 13 – Sessioni ordinarie

Versione attuale ( <i>in corsivo le cancellazioni</i> )	Nuova versione (in grassetto le modifiche)
<p>Il Consiglio Comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.            La prima sessione si apre il <i>terzo lunedì di aprile</i> e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.            La seconda si apre il <i>terzo lunedì di dicembre</i> e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente</p>	<p><sup>1</sup> Il Consiglio Comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.            La prima sessione si apre <b>entro il 30 aprile</b> e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.            La seconda si apre entro il <b>31 dicembre</b> e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.</p> <p><sup>2</sup> Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.</p>

Commento:

Si è ritenuto di dover adattare questo articolo escludendo una data fissa (terzo lunedì di aprile o di dicembre) per indicare il termine massimo previsto dalla LOC (art. 49).

## Capitolo VI - Il Municipio

### Articolo 53 – Competenze delegate

Versione attuale ( <i>in corsivo le cancellazioni</i> )	Nuova versione (in grassetto le modifiche)
<p><i>Al Municipio sono delegate competenze decisionali;</i></p> <p>a) <i>per spese d'investimento (art. 13 lett. . LOC) fino ad un importo di fr. 50'000.--</i></p> <p>b) <i>per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. G LOC) fino ad un importo di preventivo di fr. 50'000.--</i></p> <p>c) <i>per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 50'000.--;</i></p> <p>d) <i>per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC) fino ad un importo di causa di fr. 50'000.--</i></p> <p>e) <i>per decidere la presentazione del referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione della</i></p>	<p><b>Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 10 cpv 2, cpv 3 e cpv 4 del presente regolamento.</b></p>

<i>Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).</i>	
--	--

Commento:

Si veda quando già espresso in merito alla modifica dell'art. 10.

## Articolo 57 – Spese non preventivate

<b>Versione attuale (in corsivo le modifiche)</b>	<b>Nuova versione (in grassetto le modifiche)</b>
Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all'importo annuo complessivo di CHF 15'000.--	Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all'importo annuo <b>stabilito dall'art. 5a cpv 2 RALOC</b>

Commento:

La modifica è intesa da una parte ad aumentare il limite massimo annuale e d'altra parte ancorare questo limite a quanto previsto dal RALOC. Attualmente questo limite è, per i comuni da 1000 a 5000 abitanti, pari a CHF 30'000.--.

## Capitolo VIII – Dicasteri, Commissioni, Delegazioni

### Articolo 63 – Delegazioni e commissioni obbligatorie

<b>Versione attuale (in corsivo le cancellazioni)</b>	<b>Nuova versione (in grassetto le modifiche)</b>
<p>Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:</p> <p>a) Delegazione tributaria, 3 membri;  b) Commissione scolastica, 7 membri  c) <i>Commissione fondiaria, 3 membri</i>  d) <i>Commissione assistenza sociale, 3 membri</i></p> <p>Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Il Municipio nomina inoltre:</p> <p>a) il membro della Commissione tutoria regionale;  b) il delegato ed il supplente per l'inventario del decesso;  c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza</p>	<p>Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:</p> <p>a) Delegazione tributaria, 3 membri;  b) Commissione scolastica, 7 membri</p> <p>Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Il Municipio nomina inoltre:</p> <p>a) il membro della Commissione tutoria regionale;  b) il delegato ed il supplente per l'inventario del decesso;  c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.</p>

Commento:

La commissione fondiaria non ha più ragione di esistere perché i suoi compiti sono ora svolti dalla Commissione Cantonale di Misurazione. La commissione dell'assistenza sociale non è più prevista dalla Legge sull'assistenza sociale.

## TitoloIV - Indennità

### Articolo 69a – Indennità ai membri del Municipio

Versione attuale	Nuova versione (in grassetto le aggiunte)
<p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità annue:</p> <p>Sindaco fr. 10'000.--</p> <p>Vicesindaco fr. 7'000.--</p> <p>Municipali fr. 5'000.--</p> <p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità per sedute di Municipio e per sedute speciali:</p> <p>Per seduta fr. 80.--</p> <p>Per giornata fr. 300.--</p>	<p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità annue:</p> <p>Sindaco CHF 10'000.--</p> <p>Vicesindaco CHF. 7'000.--</p> <p>Municipali CHF. 5'000.--</p> <p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità per sedute di Municipio e per sedute speciali:</p> <p>Per seduta CHF. 80.--</p> <p>Per giornata CHF 300.--</p> <p><b>Ai membri del Municipio sono riconosciuti i seguenti importi quali spese di rappresentanza:</b></p> <p><b>Sindaco CHF 2'000.--</b></p> <p><b>Capidicastero CHF 1'000.--</b></p>

Commento:

Il nuovo art. 117 LOC dà la possibilità, tramite Regolamento, di fissare un budget annuo destinato a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni per i Municipali. Il budget annuo sarà inserito e nel preventivo e sarà da approvare dal legislativo.

Savosa, giugno 2010